

Il Consiglio Comunale

Ritenute la necessità di aggiornare il Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con delibera CC n. 11 del 28.02.1998;

visto il nuovo schema di regolamento del Gruppo Comunale di volontari di protezione civile predisposto e aggiornato dagli uffici del settore, composto di n. 13 articoli e ritenuto degno di approvazione;

visto il D Lgs 267/2000;

visto il parere tecnico del responsabile del servizio,
con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

delibera

di approvare il nuovo regolamento di Protezione Civile Comunale che, composto di n.13 articoli, viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI COLLEDIMEZZO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Adottato con delibera consiliare n. 34 del 26.11.05

INDICE :

art. 1 – Finalità

art.2 – Obiettivi comunali in materia di protezione civile

art. 3 – Attività comunale di protezione civile . Definizioni

art.4 – Attribuzioni del Sindaco

art.5 – Responsabile del servizio comunale di protezione civile

art.6 – Piano comunale di protezione civile

art.7 – Aggiornamento del piano comunale di protezione civile

art.8 – Servizio comunale di protezione civile

art.9 – Volontariato

Art. 1 – FINALITA' –

1. Il Comune di Colledimezzo assume la protezione fisica e sociale dei cittadini quale finalità primaria delle proprie iniziative , volte in particolare modo alla tutela della salute e dell'incolumità della popolazione , alla salvaguardia dell'ambiente , nonché dei beni pubblici e privati , dai danni derivanti da eventi calamitosi sia naturali che connessi all'attività dell'uomo .

Art. 2 – OBIETTIVI COMUNALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Il Comune di Colledimezzo , in osservanza ed attuazione delle vigenti normative statali e regionali :
 - a) definisce ambiti , uffici competenti e modalità di programmazione ed intervento finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1 ;
 - b) organizza il Servizio Comunale di Protezione Civile , garantendone il massimo coordinamento operativo con gli altri organismi ed istituzioni competenti in materia , nel rispetto delle reciproche attribuzioni ;
 - c) promuove lo sviluppo e la formazione di una moderna coscienza di protezione civile anche attraverso l'attuazione di programmi educativi ed informativi a carattere divulgativo ;
 - d) favorisce e coordina lo sviluppo di specifiche forme di volontariato quali espressione di partecipazione e solidarietà civile , a supporto delle iniziative e delle attività locali in materia.

Art.3 – ATTIVITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE . DEFINIZIONI –

1. L'attività di protezione civile svolta dal Comune di Colledimezzo , secondo le modalità previste dal Piano di cui al successivo art. 6 , si distingue in attività ordinaria e straordinaria ;
2. Per attività ordinaria ai sensi del primo comma si intende quel complesso di iniziative di tipo organizzativo, pianificatorio , gestionale ed informativo che prescinde dall'effettivo manifestarsi dell'emergenza a seguito di un evento così come definito all'art. 1 ;
3. Per attività straordinaria ai sensi del primo comma si intende quel complesso di interventi anche operativi che è necessario approntare e porre in essere al verificarsi di un evento così come definito all'art. 1 .

Art. 4 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO –

1. Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile. Nell'immediata emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso , provvedendo agli interventi necessari stabilendo i collegamenti con la Prefettura e la Giunta Regionale nelle forme e nei contenuti dettati dall'evolversi degli eventi ;
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative , il Sindaco si avvale del Servizio Comunale di Protezione Civile di cui al successivo art. 8 ;

3. Onde assolvere a detti compiti il Sindaco può conferire specifica delega per la Protezione Civile ad un Assessore , e può provvedere inoltre alla nomina del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile .

Art. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Il Responsabile di cui al primo comma, è nominato con atto formale dal Sindaco.
2. Il Responsabile unico qualora nominato:
 - a) Propone alla Giunta Comunale l'aggiornamento straordinario del Piano Comunale di Protezione Civile e le successive eventuali modifiche o integrazioni .
 - b) sovrintende all'attività ordinaria di protezione civile di cui all'art. 3 , secondo comma , del presente Regolamento
 - c) rappresenta il primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività straordinaria di cui all'art. 3 , terzo comma , del presente Regolamento, collaborando con il Sindaco o l'Assessore delegato nella pianificazione ed attuazione degli interventi ritenuti necessari a fronteggiare l'emergenza ;
 - d) coordina il Servizio Comunale di Protezione Civile di cui al successivo art. 8 ;
 - e) propone, compatibilmente alle provviste finanziarie eventualmente stanziare in bilancio, l'adozione di soluzioni strumentali, umane e tecnologiche per garantire una maggiore efficacia del servizio .

Art. 6 – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Il Comune di Colledimezzo assume il Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento di attuazione degli indirizzi di programma e previsione in materia di protezione civile .
2. Il Piano Comunale di Protezione Civile , nonché gli eventuali successivi aggiornamenti straordinari , è adottato dalla Giunta Comunale .
3. Il Piano Comunale è predisposto dal Sindaco o dal Responsabile di cui all'art.5 del presente Regolamento, avvalendosi del Servizio Comunale di Protezione Civile nonché sulla base delle analisi dei rischi del territorio , delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito della pianificazione statale e regionale, anche in conformità al Piano Provinciale , Regionale , ecc. di Protezione Civile .
4. Il Piano Comunale di Protezione Civile definisce omogenee procedure e metodologie di intervento , garantendo in particolare il massimo coordinamento tra le strutture ed i soggetti interessati , ivi comprese le associazioni di volontariato eventualmente previste .

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. L'eventuale aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è proposto dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile .
2. L'aggiornamento si distingue in ordinario , non soggetto quindi ad alcuna formalità di adozione , e straordinario , soggetto cioè a specifica delibera di Giunta ;
3. L'aggiornamento ordinario riguarda tutte quelle componenti non strutturali del Piano , e dunque strettamente funzionali alla sua operatività e soggette a naturali modifiche nel corso del tempo (indirizzi , recapiti , reperibilità , nominativi , elenchi , database , procedure , ecc.) .

4. L'aggiornamento straordinario è conseguente a tutte le modifiche normative e/o di orientamento che rendono necessario intervenire sulla struttura generale del Piano, mutandone l'assetto organizzativo di base e il ruolo delle varie componenti .

Art. 8 – SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Per Servizio Comunale di Protezione Civile si intende tutto il complesso organizzativo individuato al fine di assolvere sia l'attività ordinaria che l'attività straordinaria come definite all'art. 3 , secondo e terzo comma , del presente Regolamento , e secondo le modalità previste dal Piano di cui all' art. 6 .
2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è articolato per aree di competenza ed intervento secondo quanto definito dal Piano .
3. Il Servizio Comunale di Protezione Civile , secondo le modalità organizzative di cui al precedente comma , provvede a :
 - a) aggiornare periodicamente il Piano Comunale di Protezione Civile , anche in funzione di eventuali interventi normativi successivi ;
 - b) assicurare la funzionalità della Centrale Operativa e delle sue dotazioni strumentali , cartografiche e informative .
 - c) assicurare la rapida attivazione sul territorio comunale dei piani di intervento , anche tramite servizi di reperibilità e/o allertamento , compatibilmente alle effettive disponibilità di personale ;
 - d) coordinare l'impiego delle risorse umane e strumentali in occasione dell'emergenza o di specifiche esercitazioni mirate a verificare l'organizzazione e la capacità di intervento;
 - e) proporre ed organizzare l'informazione e l'educazione alla Protezione Civile , nonché l'aggiornamento e la formazione tecnica del personale dipendente e del volontariato da impiegare in caso di calamità .
4. Il personale dipendente del Comune , all'occorrenza , è a tutti gli effetti personale di Protezione Civile;

Art. 9 – VOLONTARIATO –

1. Ai sensi dell'art. 2 , comma 1 lett. d) , del presente Regolamento , Il Servizio Comunale di Protezione Civile può avvalersi , con le modalità ed i limiti previsti dalle normative vigenti in materia , della collaborazione e/o dell'opera prestata dai singoli volontari o da associazioni di volontariato coordinandone l'attività e prevedendone compiti e modalità di impiego .
2. Per le finalità di cui al precedente comma , il Comune può stipulare apposite convenzioni .